



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr°

27

IL

20 aprile 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 6-13 aprile 2023 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 29/3/2023, pervenuto in pari data, prot. n.501, della Rugby Rovato ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Pierangelo Merlini, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo nella riunione in data 22/3/2023, Comunicato GST/U17/20, pubblicato in data 23/3/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 17, fase interregionale, girone 1, FTGI Lambro Rugby ASD v Rugby Rovato ASD, disputata in data 18/3/2023, ha sanzionato l'associazione reclamante con la multa di Euro 1.500,00 per l'infrazione dell'art. 30/1, lett. a), (comportamento del pubblico), e lett. c) (aggressione all'arbitro da parte di persona non iscritta nell'elenco giocatori), del Regolamento di Giustizia, i giocatori e tesserati della predetta associazione D. F. e S. R., rispettivamente, con la squalifica di tre mesi (dal 19.3.2023 al 18.6.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1 lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia, e la squalifica di quattro settimane (dal 19.3.2023 al 15.4.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia, nonché il Sig. Alessandro Cuomo, allenatore del Rugby Rovato ASD, e il Sig. Marco Lancini, tesserato della stessa associazione, rispettivamente con l'interdizione di un mese (dal 23.3.2023 al 22.4.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 28/1, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia,

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

e l'interdizione di tre mesi (dal 23.3.2023 al 22.6.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 28/1, lett. c), (offese arbitro), e lett. h), (offese giocatori), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Rugby Rovato ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe eccependo la non accuratezza dei fatti riportati nel referto arbitrale e deducendo che la partita si era svolta correttamente e che solo al termine della stessa si era manifestato del nervosismo concretizzatosi con spintoni e parole inappropriate, ma nessuna zuffa o rissa era avvenuta.

L'associazione reclamante, in particolare, esponeva che: il Sig. Lancini era stato espulso e si trovava lontano da dove si sarebbe sviluppata la cosiddetta rissa; l'allenatore Sig. Cuomo si trovava anch'esso lontano dal parapiglia e dall'arbitro; il giocatore D. F. non aveva partecipato ad alcun litigio e nell'occasione non aveva sferrato alcun calcio a un avversario; l'arbitro al termine delle discussioni si era diretto senza problemi verso lo spogliatoio ed era stato avvicinato da uno sconosciuto, ritenuto appartenente al pubblico rovatese solo per il "logo" del club presente sulla sua maglia, il quale aveva solo proferito alcune parole, ma non lo aveva né aggredito né spintonato.

La stessa associazione, quindi, dopo avere evidenziato la sproporzione tra quanto avvenuto e l'entità delle sanzioni irrogate concludeva chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento nei confronti dei Sigg.ri D. F., Alessandro Cuomo e Marco Lancini, nonché l'annullamento della sanzione monetaria nei confronti della Rugby Rovato ASD e, in via subordinata, la rimodulazione e modificazione delle sanzioni inflitte ai Sigg.ri D. F., Alessandro Cuomo, Marco Lancini e all'associazione reclamante.

In via istruttoria, inoltre, depositava n.2 video dei fatti oggetto di reclamo e una e-mail della FTGI Lambro ASD, in cui si afferma che alcun insulto era stato rivolto ai propri giocatori durante e dopo la gara.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente della Corte, con ordinanza del 3 aprile 2023, fissava la camera di consiglio per il giorno 6 aprile 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio del 6 aprile 2023 si collegava telematicamente per il sodalizio reclamante, con delega del Presidente, il Sig. Edoardo Botticini, il quale illustrava il reclamo precisando che il giocatore D. F. accusato di avere sferrato un calcio, in realtà non lo avrebbe dato, e insisteva per l'accoglimento.

La Corte osserva che, nello specifico, il fatto che un antigioco era stato imputato a D. F. che, invece, non lo avrebbe compiuto, consentiva l'esame del video depositato dall'associazione reclamante, al fine di verificare se nel caso di specie ci fosse stato uno scambio di persona; tuttavia, ad una prima visione era emerso che le immagini riprese davano piena garanzia tecnica, ma non documentale, in quanto il video forniva una durata e un'angolazione parziale e non generale dei fatti oggetto di reclamo e, pertanto, si palesava non utile ai fini della decisione. Inoltre, era ritenuta del tutto irrilevante la e-mail della FTGI Lambro ASD, alla luce di quanto riportato nel referto arbitrale.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, ritenuto che il reclamo non era maturo per la decisione, decideva di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, l'arbitro della gara, Sig. Pietro Ballerini.

Il Sig. Ballerini era sentito dal Collegio in data 13 aprile 2023 e forniva i chiarimenti richiesti su quanto accaduto e, quindi, la Corte, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da una serie di infrazioni avvenute nel corso e al termine della gara disputata in data 18/3/2023, tra la FTGI Lambro Rugby ASD e la Rugby Rovato ASD, che ha portato all'assunzione di un provvedimento del



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Giudice Sportivo Territoriale competente recante una serie di sanzioni nei confronti del sodalizio reclamante e di suoi giocatori e tesserati.

In via preliminare, il Collegio osserva che pur essendo stata impugnata anche la sanzione inflitta al giocatore del sodalizio S.R. per le offese all'arbitro, nessuna specifica richiesta al riguardo è stata formulata nelle conclusioni dall'associazione reclamante.

Sempre preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il Sig. Pietro Ballerini, arbitro della gara, nel proprio referto nella parte dedicata ai tesserati espulsi ha scritto: *“Nonostante i miei ripetuti richiami, il giudice di linea del Rovato (Lancini Marco), ha continuato a contestare ogni mia decisione sul campo. Pertanto, mi sono visto costretto ad espellerlo”.*

Inoltre, nel Mod. D del referto, lo stesso Ballerini ha scritto: *“Dopo aver espulso il gdl di Rovato (Lancini Marco), lui è andato a posizionarsi da dietro la panchina appartenente alla sua squadra, fuori dal recinto di gioco, da dove ha ripreso ad insultarmi per via delle mie decisioni arbitrali (insulti quali 'idiota' e 'coglione'), stessi insulti provenienti dal pubblico del Rovato. Al termine della gara sono stato insultato (sempre 'coglione') dal giocatore n. 6 del Rovato (Ruta Simone, tess. n. 405229). Dopo il saluto finale è scoppiata una rissa in campo tra le due squadre a seguito degli insulti rivolti ai giocatori, i quali hanno risposto, del Lambro da parte del gdl espulso nel primo tempo. Rissa iniziata da un calcio 'tirato' dal n. 7 del Rovato (Franceschelli Daniele, tess. n. 395686) nei confronti di un giocatore del Lambro. Nel mentre ero intento di separare le due squadre, con l'intervento dei rispettivi dirigenti e allenatori, mi si avvicina l'allenatore del Rovato (Cuomo Alessandro, tess. n. 96648) sostenendo che sono un 'incapace' e 'coglione' e tutto ciò che è avvenuto in campo è colpa mia. Infine, mentre ero ancora all'interno del campo di gioco, intento a dirigermi nel mio spogliatoio, vengo aggredito da un tifoso del Rovato (riconoscibile dalla felpa con lo stemma della squadra), dopo aver scavalcato la staccionata che separava il campo dalla tribuna, inizia ad aggredirmi e a spintonarmi dandomi*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

della 'testa di cazzo', del 'coglione' e dell'idiota. Grazie all'intervento dei dirigenti del Lambro sono riuscito a rientrare nel mio spogliatoio".

Il Collegio, dopo avere considerato irrilevanti ai fini della decisione i video dei fatti oggetto di reclamo e la e-mail della FTGI Lambro ASD offerti in comunicazione, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire il Sig. Pietro Ballerini, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti su quanto accaduto: *"Confermo che il giocatore n.7 del Rovato Rugby è quello che ha tirato un calcio a un avversario. Tutto è avvenuto a fine partita, quando sono scoppiate due risse tra le due squadre. La prima, grazie al mio intervento e al sostegno degli accompagnatori e allenatori siamo riuscita a sedarla. Poi il giudice di linea del Rovato che io avevo espulso precedentemente, che si trovava a lato delle panchine, dietro la panchina del Rovato, ha iniziato a insultare alcuni ragazzi del Lambro e credo che il n.1 del Lambro, preso dal momento, gli ha risposto e lì è iniziato uno scambio di insulti. A questo punto il giocatore n.7 del Rovato, e io ero chiaramente lì davanti, ha preso la rincorsa e ha piazzato un calcio sul petto del giocatore avversario facendo riprendere di nuovo la baruffa. Si sono ammassati tutti i giocatori ed io ho visto vari strattonamenti, ma essendoci già gli accompagnatori, gli allenatori e io lì, siamo riusciti subito a separare i giocatori e ho detto agli accompagnatori e agli allenatori 'adesso li spedite subito nello spogliatoio'. Io ero lì perché ero già intervenuto per sedare la prima rissa".*

A domanda risponde che: *"Al termine della gara, stavo più lontano, poi si è creato un primo parapiglia, mi sono avvicinato e il parapiglia è stato sedato; dopo che la situazione si è tranquillizzata è subentrato il guardalinee ed è successo tutto ciò che ho raccontato prima a partire dal calcio".*

Riguardo all'aggressione, ha precisato che: *"Io sono stato spintonato. Sono stato proprio spintonato. Io, per di più, me ne sono accorto che c'era qualcosa fuori dall'ordinario perché ho preso per andare verso gli spogliatoi e vedo che c'è un genitore che strattona, stava cercando di trattenere un altro dicendo 'no, lascialo perdere, lascialo perdere' e questo qua esce dalla presa, scavalca la recinzione e si avvicina verso di me gridando 'testa di cazzo, incompetente, coglione'*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

e inizia a spintonarmi. Io non ho risposto, non ho fatto niente, non l'ho proprio considerato, non ho dato alcuna risposta proprio per non aggravare la situazione. Ho preso e mi son diretto nel mio spogliatoio e lì, per fortuna, c'erano anche dei miei colleghi arbitri che sono subito intervenuti, si son messi fuori lo spogliatoio e mi hanno detto 'stai tranquillo, ci pensiamo noi qua a fare la guardia' ”.

Alla luce di quanto emerso in corso di istruttoria, appare evidente che risultano tutte confermate le infrazioni indicate nel provvedimento impugnato e non si ravvisano motivi per diminuire le sanzioni nello stesso inflitte, considerato che, alcune sono state applicate nel minimo edittale, e, comunque, in misura proporzionata alle gravità di quanto accaduto, considerato che è avvenuto a gara conclusa, nei confronti del direttore di gara e nell'ambito di una competizione giovanile in cui i comportamenti da parte degli allenatori, tesserati e spettatori dovrebbero essere di esempio per i minorenni coinvolti e all'insegna del rispetto dell'avversario e dell'autorità sportiva rappresentata sul campo dall'arbitro.

Il Collegio, inoltre, tiene a precisare che l'art. 30, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, sanziona l'ipotesi dell'aggressione all'arbitro da parte di persona non iscritta nell'elenco giocatori, a prescindere del fatto che il responsabile sia un dirigente o un tesserato di una società, essendo sufficiente che sia un sostenitore del sodalizio, e prevede oltre alla sanzione pecuniaria di una multa anche la squalifica del campo che, tuttavia, nel caso di specie non è stata irrogata.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 27/1, lett. o), (calcio) e lett.c), (offese arbitro), 28/1 lett. c), (offese arbitro) e lett. h), (offese giocatori), 30/1, lett. a), (comportamento del pubblico) e lett. c) (aggressione all'arbitro da parte di persona non iscritta nell'elenco giocatori), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma le seguenti sanzioni inflitte nel provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo impugnato:



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- al Sig. D. F. la squalifica di tre mesi (dal 19.3.2023 al 18.6.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1 lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia;
- al Sig. S. R. la squalifica di quattro settimane (dal 19.3.2023 al 15.4.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia ;
- al Sig. Alessandro Cuomo l'interdizione di un mese (dal 23.3.2023 al 22.4.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 28/1, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia;
- al Sig. Marco Lancini l'interdizione di tre mesi (dal 23.3.2023 al 22.6.2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 28/1, lett. c), (offese arbitro), e lett. h), (offese giocatori), del Regolamento di Giustizia;
- alla Rugby Rovato ASD la multa di Euro 1.500,00 per l'infrazione dell'art. 30/1, lett. a), (comportamento del pubblico), e lett. c) (aggressione all'arbitro da parte di persona non iscritta nell'elenco giocatori), del Regolamento di Giustizia;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 6/13 - 17 aprile 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro